

**PROTOCOLLO D'INTESA  
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA  
IL MINISTERO DELLA CULTURA  
E  
LA GUARDIA DI FINANZA**

**Il MINISTERO DELLA CULTURA** (di seguito, anche “Ministero”), rappresentato dal sig.  
Ministro della cultura, Alessandro Giuli

**E**

la **GUARDIA DI FINANZA** (di seguito, anche “Corpo”), rappresentata dal Comandante  
Generale, Gen. C.A. Andrea De Gennaro,

in seguito denominate congiuntamente anche “Parti”

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “*Ordinamento del corpo della Guardia di finanza*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*” e, in particolare, l’art. 36;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 15;

**VISTO** il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, concernente “*Regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato*”, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente “*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*” e, in particolare, l’articolo 6;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*”, e, in particolare, l’articolo 2133;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis*”;

**VISTA** la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*” e, in particolare, l’art. 1, comma 545;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**VISTA** la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*” e, in particolare, l’articolo 13 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017, recante “*Direttiva sui compatti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*”, pubblicato nel sito *internet* del Ministero dell’interno;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente “*Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 marzo 2018, recante “*Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing*”;

**VISTO** il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;

**VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, entrato in vigore in data 18 maggio 2024;

**VISTO** l’articolo 41, comma 3, del sopra citato d.P.C.M. 57/2024, il quale dispone che, nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali attuativi del nuovo assetto organizzativo e della definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, “*continuano ad operare i preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale e ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici*”;

**VISTO** il decreto del Ministro della cultura 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

**VISTO** il Protocollo d’intesa 26 settembre 2022, rep. 4, sottoscritto tra il Ministero della cultura e la Guardia di finanza, nonché la Convenzione del 30 settembre 2022, rep. 18, tra le medesime Parti;

**VISTO** il decreto del Ministro della cultura 13 gennaio 2023, recante “*Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della cultura*”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

**VISTO** l’Atto di indirizzo emanato con decreto del Ministro della cultura 21 gennaio 2025, recante “*Individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2025 e per il triennio 2025-2027*”;

**VISTO** il decreto del Ministro della cultura 31 gennaio 2024, n. 36, di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2024-2026, adottato ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**VISTO** l’art. 1, comma 979, legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale “*Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità i quali compiono diciotto anni di età nell’anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell’importo nominale massimo di euro 500 per l’anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’acquisto di libri nonché per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo*”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del quale “*Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell’anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l’acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge*”;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, la Tabella n. 13 dello stato di previsione del Ministero delle attività culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha stanziato, per gli anni 2018 e 2019 e per le stesse finalità la dotazione finanziaria di cui all’art. 1, comma 979, L. n. 208/2015;

**VISTO** l’articolo 7 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “*Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che ha esteso ai soggetti che compiono diciotto anni nell’anno 2018, il beneficio di cui all’art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale “*a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica (...)*”, e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2019, n. 177, recante “*Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”;

**VISTO** l'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, il quale prevede che «*Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali e l'acquisto di strumenti musicali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023: a) una “Carta della cultura Giovani”, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età; b) una “Carta del merito”, ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a).»;*»;

**VISTO** il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito 29 dicembre 2023, n. 225, “*Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della carta della cultura giovani e della carta del merito*”;

**CONSIDERATO** che l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di Politica fiscale 2025-2027, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 gennaio 2025, prevede che l'attività della Guardia di finanza è prioritariamente orientata, tra l'altro, a contrastare l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali, come le frodi IVA, le indebite compensazioni e le cessioni di crediti d'imposta fittizi, nonché i fenomeni interpostori connessi alle illecite somministrazioni di manodopera e ai distacchi di personale non genuini, sull'economia sommersa, e sul lavoro sommerso, nonché, sulle grandi manovre di evasione ed elusione fiscale internazionale;

**CONSIDERATO** che, inoltre, la medesima Guardia di finanza orienta la propria azione sull'attività di *intelligence*, svolge analisi di rischio congiunte con l'Agenzia delle entrate, orienta i piani operativi a contrasto della criminalità economico-finanziaria; riserva una particolare attenzione alle misure pubbliche a sostegno della liquidità affinché non diventino oggetto di tentativi di sviamento e di appropriazione indebita da parte della criminalità; continua l'attività di rilevazione, monitoraggio ed analisi di dati, notizie e informazioni sulle emergenti manifestazioni illecite - sia a livello nazionale che a livello internazionale – anche elaborando una mappatura territoriale dei fenomeni socio-economici e criminali più gravi, pericolosi e diffusi; garantisce un costante presidio anche ai fini antiriciclaggio, al fine di scongiurare il reimpiego di proventi illeciti nel settore nonché il contrasto, anche in tale ambito,

di ogni forma di infiltrazione della criminalità economica ed organizzata;

**RILEVATA** la necessità di assicurare il livello dei controlli di legalità, efficienza, efficacia e trasparenza nelle diverse fasi inerenti alla realizzazione e alla gestione di interventi di particolare rilevanza e strategicità nel settore dei beni e delle attività culturali, specie in aree geografiche maggiormente esposte a fenomeni di illegalità;

**CONSIDERATO**, altresì che la Guardia di finanza e il Ministero della cultura hanno avviato proficue sinergie per la conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio, di proprietà o in uso, di interesse storico-culturale, storico-artistico e architettonico del Corpo, al fine di renderlo più accessibile al pubblico e favorirne la migliore conoscenza, anche con finalità di studio, tramite il Museo storico in Roma e relative sezioni territoriali nonché mediante ulteriori siti idonei ad accogliere percorsi espositivi e didattici;

**CONSIDERATO** che la collaborazione di cui al presente Protocollo corrisponde alle *mission* delle Amministrazioni firmatarie e consente di realizzare più elevati livelli di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa;

**TENUTO** conto che l'adozione dell'iniziativa denominata Carte cultura, per come anche previsto all'articolo 9, comma 3, del già citato decreto 29 dicembre 2023, n. 225, consente di ritenere opportuna ed efficace una riformulazione del Protocollo in essere;

**CONSIDERATO**, infine, che le già consolidate sinergie tra il Ministero della cultura e la Guardia di finanza hanno garantito, con ottimi risultati, il perseguitamento delle finalità del presente Protocollo, assicurando il livello dei controlli di legalità, efficienza, efficacia e trasparenza nelle diverse fasi inerenti alla realizzazione e alla gestione di interventi di particolare rilevanza e strategicità nel settore dei beni e delle attività culturali, specie in aree geografiche maggiormente esposte a fenomeni di illegalità;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2024, di nomina di Alessandro Giuli a Ministro della cultura;

## CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei seguenti termini:

### **Articolo 1 (Disposizioni generali)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. La collaborazione di cui al presente Protocollo è sviluppata:
  - a) nel rispetto dei compatti di specialità delle Forze di polizia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nonché al discendente decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017;
  - b) nell'alveo degli obiettivi affidati agli uffici del Ministero e al Corpo, mediante le rispettive direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione.

### **Articolo 2 (Oggetto della collaborazione)**

1. Il Ministero e il Corpo, nel rispetto del quadro normativo vigente e delle rispettive competenze istituzionali, intendono cooperare al fine di:
  - a) intensificare l'interscambio informativo, in materia di analisi dei profili economico-finanziari di fenomeni rilevanti per le rispettive finalità istituzionali;
  - b) migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell'Unione europea connessi alle materie di competenza del Ministero e, in particolare, alle misure di sostegno (crediti d'imposta e/o incentivi) e di finanziamento;

- c) rafforzare i controlli sull'attuazione delle iniziative denominate "18App" e "Carte cultura", come anche previsto dalle normative di riferimento citate in premesse;
- d) confermare, in linea di continuità con il precedente Protocollo d'intesa, le iniziative di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico e architettonico della Guardia di finanza nonché, all'occorrenza, quelle legate alle transazioni di opere d'arte contemporanea, aventi meno di 70 anni, che presentino caratteri d'anomalia, anche ai fini di contrasto al riciclaggio.

### **Articolo 3 (Referenti della collaborazione)**

1. Il Capo del Dipartimento per l'Amministrazione generale e il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale concordano le linee strategiche e programmatiche oggetto della presente intesa.
2. Il Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza, per il Corpo, e i Dirigenti del Ministero competenti per materia sono responsabili del coordinamento delle attività di collaborazione previste nel presente Protocollo, con riguardo alle competenze dei rispettivi uffici.
3. Sul piano esecutivo, i referenti sono:
  - a) per il Corpo:
    - (1) ai fini delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c), i Comandanti del Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali, relativamente ai crediti di imposta di competenza del Ministero della cultura, e del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, con riguardo alle altre misure di sostegno e/o incentivo gestite dal Dicastero;
    - (2) con riguardo agli aspetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), il Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;
  - b) per il Ministero, *ratione materiae*, i rispettivi Dirigenti o funzionari delegati in forza agli Uffici del Ministero.

### **Articolo 4 (Attività)**

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi, nel rispetto dei compatti di specialità delle Forze di polizia, le parti cooperano per realizzare le seguenti attività:
  - a) progetti per il rafforzamento dei controlli sul ciclo economico-finanziario di interventi complessi che coinvolgano, a qualunque titolo, gli uffici centrali e periferici del Ministero, specie in aree geografiche maggiormente esposte a fenomeni di illegalità;
  - b) progetti per il rafforzamento delle misure di contrasto all'indebita erogazione delle risorse nazionali ed europee, nonché ai crediti di imposta o altre agevolazioni fiscali di competenza del Ministero;
  - c) progetti per il rafforzamento del monitoraggio e dei controlli sulle transazioni generate dalle iniziative "18App" e "Carte cultura" prevedendo, per dette misure, l'interessamento del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche nel contrasto delle frodi perpetrata via web;
  - d) progetti finalizzati al rafforzamento del dispositivo di polizia economico-finanziaria a contrasto della irregolare erogazione dei servizi di valorizzazione degli istituti culturali, riconducibili al fenomeno del bagarinaggio *online*;
  - e) analisi dei profili economico-finanziari di fenomeni rilevanti per le rispettive finalità istituzionali;
  - f) progetti con finalità divulgative e didattiche, quali, a titolo esemplificativo, corsi rivolti al personale in materia di sicurezza digitale, prevenzione di irregolarità o frodi

nell'utilizzo dei fondi nazionali ed europei e, più in generale, di rispetto della legalità nel settore dei beni e delle attività culturali.

2. Fermo restando il potere di iniziativa del Corpo e il disposto dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, il Ministero:
  - a) mette a disposizione dei Nuclei Speciali della Guardia di finanza, *ratione materiae*, dati, notizie, informazioni qualificate relative ai beneficiari delle misure di sostegno o di incentivo già perfezionate, nonché quelle afferenti alle restanti aree di collaborazione;
  - b) consente ai Nuclei Speciali, *ratione materiae*, il collegamento alle banche dati di cui risulti proprietario o amministratore, ove funzionale al perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo;
  - c) segnala ai Nuclei Speciali, *ratione materiae*, le misure di sostegno o finanziamento su cui ritiene più opportuno concentrare le eventuali attività di analisi e controllo, fornendo ogni informazione ed elemento ritenuti utili o necessari;
  - d) provvede all'invio di segnalazioni qualificate ai Nuclei Speciali, *ratione materiae* riguardo i beneficiari di misure e/o incentivi in relazione ai quali emergono specifici elementi di rischio.
3. Ferma restando l'autonoma potestà di analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati ai commi 1 e 2, nonché di quelli acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività istituzionale, il Nucleo Speciale competente *ratione materiae*:
  - a) ove non proceda direttamente, assicura il raccordo informativo e cura l'interessamento delle restanti articolazioni specialistiche del Corpo o dei Reparti operativi competenti sul territorio per lo sviluppo di eventuali accertamenti e controlli d'iniziativa;
  - b) nel rispetto delle norme sul segreto d'indagine e d'ufficio, comunica al Ministero, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, le risultanze emerse a seguito dei controlli o accertamenti eventualmente svolti.
4. Il Ministero comunica al Nucleo Speciale competente *ratione materiae* i provvedimenti conseguentemente adottati.

## Articolo 5 (Modalità e strumenti di cooperazione e collegamento)

1. Allo scopo di assicurare l'ottimale svolgimento complessivo delle attività di cui al presente Protocollo, il Ministero può avvalersi di un'aliquota di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri esperti, in possesso di particolari doti e competenze professionali, accreditati a operare alla sede in via del Collegio Romano 27. Tale personale è individuato, nell'ambito del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, a mezzo di successive intese tra le Parti.
2. Per la realizzazione di specifici progetti individuati dal Ministero della cultura inerenti al controllo, al monitoraggio e alla trasparenza di interventi rilevanti e strategici che prevedano il coinvolgimento degli uffici periferici dell'Amministrazione, specie in aree geografiche maggiormente sensibili sotto il profilo delle fenomenologie di illegalità, l'aliquota di cui al comma 1 può essere integrata da ulteriori unità, anche non accreditate a operare alla sede centrale del Ministero, a mezzo di successive intese tra il Ministero della cultura e la Guardia di finanza.
3. L'ufficiale più alto in grado dell'aliquota di cui al comma 1, salvo diverse intese tra le Parti, assicura le funzioni di collegamento necessarie all'ottimale attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo.
4. Per la realizzazione di specifiche attività connesse al raggiungimento degli obiettivi della

presente intesa, il Comando Generale può altresì individuare, nell'ambito dei Reparti del Corpo, un Referente con compiti di responsabile di progetto.

### **Articolo 6 (Trattamento dei dati personali)**

1. Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo d'intesa deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679/UE nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15. A tal fine, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, individuano e mettono in atto misure tecniche organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità dei rispettivi trattamenti alle citate disposizioni.
2. I flussi informativi, in modalità telematica o cartacea, realizzati in attuazione del presente protocollo d'intesa, verranno effettuati in ottemperanza alle specifiche disposizioni previste in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali dagli artt. 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679/UE e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

### **Articolo 7 (Profili didattici e formativi)**

1. Per le finalità di collaborazione e allo scopo conseguire il rafforzamento delle reciproche capacità istituzionali, amministrative e operative attraverso la formazione e lo scambio di *know how* tecnico e scientifico, il Ministero e il Corpo organizzano incontri, seminari e interventi formativi, comuni o rivolti ai rispettivi dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività.
2. L'attività formativa di cui al comma 1 è espletata compatibilmente con i Piani di formazione approvati dal Ministero e dal Corpo, in base ai rispettivi ordinamenti.

### **Articolo 8 (Comunicazione)**

1. Le Parti possono promuovere congiuntamente, anche nella forma del comunicato stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo.

### **Articolo 9 (Disposizioni amministrative e finanziarie)**

1. Dalla collaborazione disciplinata dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Le unità regolarmente accreditate dell'aliquota di cui all'articolo 5, comma 1, possono impiegare le risorse tecniche e strumentali del Ministero (dotazioni tecnico-informatiche, autoveicoli, etc.) previa autorizzazione da parte degli uffici del Ministero stesso.
3. Le eventuali spese per missioni svolte dalle unità di cui all'articolo 5, comma 1, possono essere autorizzate e liquidate a valere e nei limiti delle disponibilità annualmente assentite sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero della cultura.
4. Per ragioni funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo, le unità

dell'aliquota di cui all'articolo 5, comma 1, possono svolgere, ove preventivamente autorizzate dal Ministero della cultura, attività di missione i cui oneri sono imputati, in ragione della natura e delle finalità delle stesse, a valere sui pertinenti capitoli di competenza del Dipartimento per l'amministrazione generale nei limiti delle disponibilità annualmente assentite, ovvero a quelli che saranno previsti dalla normativa vigente. I suddetti oneri sono regolati ai sensi di una specifica procedura definita tramite atto concordato tra i Responsabili di cui all'articolo 3, comma 1, ai sensi della normativa vigente e in coerenza con le prassi amministrativo-contabili applicate e validate presso le Amministrazioni firmatarie.

5. Ulteriori oneri eventualmente sostenuti dalla Guardia di finanza e connessi con le attività di collaborazione oggetto della presente intesa possono essere compensati con la permuta di materiali o prestazioni secondo le prescrizioni recate dall'articolo 2133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le modalità tecniche oggetto di specifici accordi tra i Responsabili di cui all'articolo 3, comma 1.

**Articolo 10  
(Proprietà intellettuale)**

1. Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Protocollo sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

**Articolo 11  
(Decorrenza e durata)**

1. Il presente Protocollo ha una validità di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti e adesione dell'altra almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. Lo stesso può, inoltre, essere integrato di comune accordo, prima della scadenza, sulla base di motivate esigenze istituzionali o per sopravvenute modifiche normative, mediante scambio di corrispondenza tra i Responsabili di cui all'articolo 3, comma 1.

per il  
**MINISTERO DELLA CULTURA**

*f.to digitalmente*  
Il Ministro  
Alessandro GIULI

per la  
**GUARDIA DI FINANZA**

*f.to digitalmente*  
Il Comandante Generale  
Gen. C.A. Andrea De Gennaro